

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3369 del 05/07/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO) - Longagnani Ecologia Spa - Pratica ARPAE n. 19157/2020 - Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e ss.mm.ii.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3463 del 01/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO) – Longagnani Ecologia Spa – Pratica ARPAE n. 19157/2020 – Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e ss.mm.ii.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo
- E. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- F. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- G. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- H. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- I. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".
- J. le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- K. la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;
- L. la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;
- M. la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

PREMESSO CHE:

- N. la ditta Longagnani Ecologia spa, con sede legale in comune di Modena, in Via Giardini n.1314, località Baggiovara, svolge attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO), in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e dell'atto di volturazione Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-4189 del 09/09/2020;
- O. il giorno 06/08/2020, l'impresa Longagnani Ecologia spa, con sede legale a Modena, in Via Giardini n.1314, località Baggiovara, attraverso il proprio legale rappresentante sig. Longagnani Fabio, ha presentato istanza, assunta agli atti di ARPAE al prot. n. 114329/2020, per avviare il procedimento di modifica della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in riferimento all'Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO);
- P. Le modifiche proposte prevedono:
- Inserimento di nuovi codici EER di rifiuti su cui effettuare attività di recupero R13 e/o R12
 - Inserimento dell'attività di recupero R12 per alcuni rifiuti già autorizzati in modalità R13
 - Modifiche interne alle aree di stoccaggio e all'ubicazione del trituratore;
 - Inserimento impianto carrellato di aspirazione per attività di taglio.
- Q. L'istanza non prevede modifiche alle quantità massime in stoccaggio istantaneo e recuperate annualmente, e neanche modifiche alle operazioni di recupero R3 ed R4 attualmente autorizzate;
- R. l'impianto intende modificare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
- Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - parere/nulla osta sull'impatto acustico;

DATO ATTO CHE:

- S. la Conferenza dei Servizi (CdS), convocata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alla quale sono stati invitati Comune di Modena, AUSL, Provincia di Modena, Atersir, Hera spa e il proponente, svolta in più riunioni/sedute tenute nelle date 16/10/2020 e del 02/02/2021, come riportato nel verbale conclusivo agli atti di ARPAE prot. n. 31822/2021, non ha rilevato motivi ostativi in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti dall'AU 208 per la sua conseguente adozione da parte di ARPAE, ed il conseguente rilascio del provvedimento conclusivo;
- T. durante i lavori della conferenza è emersa la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, richieste alla Ditta con prot.163941 del 12/11/2020;
- U. la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in merito al titolo di disponibilità dell'area e alla trasmissione del PEI alla prefettura, assunti al prot. ARPAE nn. 187284/2021 del 01/04/2021; ha inoltre trasmesso documentazione integrativa volontaria assunta al prot.n.188693/2020 e 17421/2021;
- V. la ditta ha inoltre rinunciato alla richiesta di introdurre l'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica.
- W. nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti e fatti propri:
il parere del Comune di Modena in merito alla compatibilità urbanistica (assunto agli atti con prot. 149124 del 16/10/2020);

il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST (assunto agli atti con prot. 151515 del.20/10/2020 e 17572 del 02/02/2021);

- X. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n. 114329/2020, n.187284/2020; n.188693/2020 e 17421/2021;

ACQUISITA INOLTRE:

- Y. la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, e la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 21/05/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0035205_20210517, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO:

- Z. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 di rifiuti metallici disciplinati dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- AA. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 1.1 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti; e che per tali rifiuti l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW, nelle more dell'adeguamento al DM 188/2020 ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2;
- BB. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi:
5.000 t x 12 €/t = 60.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R4 – Rifiuti non pericolosi:
10.500 t x 12 €/t = 126.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:
500 t x 140 €/t = 70.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:
25.000 t x 12 €/t = 300.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 571.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

- CC. di autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 di rifiuti disciplinati dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- DD. di autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 1.1 dell'All. 1, suball.1), nelle more dell'adeguamento al DM 188/2020 ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2;

EE. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che si possa dar luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

CONSIDERATO INFINE che

FF. con Determina Dirigenziale n. 3257 del 28/06/2021 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., a favore della Società Longagnani Ecologia spa, con sede legale e operativa in comune di Modena, in Via Giardini n.1314, località Baggiovara, per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti urbani e speciali nell'impianto localizzato in comune di Modena (MO), Via Giardini n.1314;

GG. nella redazione del provvedimento autorizzativo sopracitato si è incorso in meri errori materiali;

RITENUTO pertanto

HH. di dover procedere alla sostituzione e annullamento della Determina Dirigenziale n. 3257 del 28/06/2021;

RICHIAMATI:

- II. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- JJ. la D.G.R. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- KK. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- LL. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- MM. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- NN. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- OO. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta Longagnani Ecologia SpA., con sede legale in Via Giardini n.1314, località Baggiovara, in Comune di Modena (MO), ad esercitare l'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali presso l'impianto di localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati

al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AU rilasciata con provv. n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e ss.mm.ii., nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto.

2. di dare atto che la presente determinazione ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla osta sull'impatto acustico;
3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono **parti integranti e sostanziali** del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Planimetria Lay-out Rifiuti – Gennaio 2021”
 - “Elenco rifiuti e codici in uscita”
4. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
5. di stabilire che, nel termine di 60 giorni dalla data del presente atto, le garanzie finanziarie devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi 571.000,00 €. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che **la scadenza dell'autorizzazione unica resta fissata al 26/06/2027** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

7. di stabilire che il presente atto sostituisce ed annulla la determinazione n.DET-AMB-2021-3257 del 28/06/2021 di pari oggetto, in quanto contenente errori materiali;
8. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche impiantistiche o gestionali a seguito delle quali l'impianto non sia più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
9. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
13. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
14. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Longagnani Ecologia Spa., nell'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi, che consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati al trattamento.

In particolare, dall'attività esercitata sui rifiuti di carta e cartone si ottengono End of Waste, mentre dalle operazioni eseguite sui rottami metallici si originano End of Waste ai sensi del Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio 214, mappale 189. Nel sito sono presenti due capannoni/tettoie dotati di pavimentazione in cemento ed un'area cortiliva pavimentata. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle End of Waste e le lavorazioni avvengono sia all'interno delle strutture coperte sia nell'area esterna; quest'ultima è adibita anche al transito dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto. Sono inoltre presenti una pesa a ponte e le attrezzature e i macchinari per la lavorazione dei rifiuti, quali una pressa, una cesoia e un tritatore.

L'impianto è dotato di recinzione perimetrale costituita da pannellature in cemento di altezza pari a circa 5 metri.

I rifiuti e le End of Waste sono stoccati in cumuli, contenitori e balle.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica, la ditta propone le seguenti modifiche:

- inserimento di nuove tipologie di rifiuti da gestire per la sola messa in riserva R13;
- inserimento di nuove tipologie di rifiuti (alcuni dei quali già autorizzati per la sola operazione di messa in riserva) da avviare alle operazione R12;
- modifiche interne alle aree di stoccaggio e all'ubicazione del tritatore;
- effettuazione dell'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica (attualmente non ammessa - prescrizione 8, allegato RIFIUTI) e il contestuale inserimento di un impianto di aspirazione con sistema di abbattimento degli inquinanti. In merito all'inserimento di questa specifica attività, la Regione Emilia-Romagna ha valutato non necessaria la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla LR.4/2018.

l'istanza è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 di rifiuti metallici disciplinati dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011.

l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 1.1 dell'All. 1,

suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

Per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

Per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

Dal 23 Febbraio 2021 è entrato in vigore il D.M. 188/2020 che identifica i criteri che determinano la cessazione di qualifica di rifiuto per carta e cartone e la ditta dovrà provvedere ad adeguarsi ai criteri ivi indicati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

La Conferenza di servizi si è riunita in data 16/10/2020 e 02/02/2021; in quella sede:

1. sono stati condivisi i contributi favorevoli espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza:
 - il parere del Comune di Modena in merito alla compatibilità urbanistica (assunto agli atti con prot. 149124 del 16/10/2020);
 - il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST (assunto agli atti con prot. 151515 del 20/10/2020 e 17572 del 02/02/2021);
2. è stato rilevato che la proposta di inserimento dell'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica costituisce modifica che richiede specifici approfondimenti: la ditta ha pertanto comunicato l'intenzione di escludere l'attività di taglio dall'iter autorizzativo in corso;
3. nel corso del procedimento, con integrazioni volontarie assunte agli atti al prot. n. 188693/2020 e 17421/2021 il proponente ha inoltre comunicato di rinunciare all'attività R12 sul rifiuto codice EER 170102 "mattoni", di rinunciare all'operazione R4 per i metalli non ricompresi all'interno del regolamento Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011 e di rinunciare alle operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica.

Alla luce delle precisazioni del proponente e della documentazione disponibile agli atti, la Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi ed ha quindi espresso parere favorevole in relazione alle modifiche proposte, alle condizioni indicate nel seguente capitolo

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Longagnani Ecologia Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 elencate nel seguito:
 - R3** "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";
 - R4** "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici"
 - R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"
 - R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R3

2. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R3 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
150101	Imballaggi di carta e cartone	30	60	5.000
150105	Imballaggi in materiali compositi			
200101	Carta e cartone			

3. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R3** identificati con i **codici EER 150101, 150105, 200101** devono essere costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (v. punto 1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
- devono provenire da: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio
 - devono essere costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643;
 - l'attività di recupero autorizzata consiste nella messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergaminio nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;
 - I rifiuti identificati con il codice EER 150101, 150105, 200101 di cui all'articolo 3) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano i requisiti specifici delle norme UNI-EN643
 - L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto d) deve avvenire attraverso una verifica visiva per ogni lotto e attraverso verifiche analitiche effettuate da laboratorio esterno con cadenza semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.
 - Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
 - Ogni lotto di prodotto, considerato come un quantitativo di carta non superiore a 5.000 ton. prodotto in condizioni operative uniformi in un periodo di tempo comunque non superiore a sei mesi è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nel Sistema di gestione di cui al successivo punto k); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere

conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

- h) La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste ai precedenti punti a, b, c, d, e); i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto g).
 - i) Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
 - j) I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
 - k) Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri definiti dall'art. 183 ter deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. 187284/2020, per quanto non modificato con il presente atto, ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
 - l) Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
 - m) I rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controllo di conformità, dovranno essere separati per tipologie e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
 - n) Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati ai punti a, b, c, d, e dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
4. In adempimento agli obblighi di adeguamento previsti dall'art. 7 del DM Ambiente del 22 settembre 2020, n.188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - attuazione art. 184-ter comma 2, D.Lgs. 152/2006" la Ditta **dovrà presentare allo scrivente Servizio istanza/comunicazione di aggiornamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 23.08.2021.**
5. Dalla data di presentazione della istanza/comunicazione di aggiornamento di cui al precedente punto (purché presentata entro il 23/08/2021) alla data di rilascio dell'atto di aggiornamento da parte della SAC di Arpae competente, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate potranno essere utilizzati, per gli scopi previsti dall'art. 4 del DM Ambiente del 22

settembre 2020, n.188, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art. 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 5.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R4

6. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R4 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
10 02 10	Scaglie di laminazione	600	400	10.500
10 02 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)			
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi			
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)			
15 01 04	Imballaggi metallici			
16 01 17	Metalli ferrosi			
17 04 02	Alluminio			
17 04 05	Ferro e acciaio			
17 04 07	Metalli misti			
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117			
19 12 02	Metalli ferrosi			
19 12 03	Metalli non ferrosi			
20 01 40	Metalli			

7. Relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio per i quali è autorizzata l'operazione R4: i rifiuti da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

8. Entro 30 giorni dal rinnovo, la ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST) la Certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

9. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Lavorazione	Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	mc	t/anno
Selezione	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)(pannelli espositori di piastrelle ceramiche)	60	100	25.000
	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero			
	03 0 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli della voce 030104			
	07 02 13	Rifiuti plastici			
	07 02 15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214			
	07 02 17	Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 070216			
	08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	12 0 105	Limatura e trucioli di materiali plastici			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	16 01 03	Pneumatici fuori uso			
	16 01 19	Plastica			
	16 01 20	Vetro			
	16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305			
	16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103			
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari				

		provenienti da lavorazioni non metallurgiche , diversi da quelli di cui alla voce 161105		
	17 01 03 §	Mattonelle e ceramiche (<i>pannelli espositori di piastrelle ceramiche</i>)		
	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106		
	17 02 02	Vetro		
	17 02 03	Plastica		
	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		
	17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
	19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
	20 03 07	Rifiuti ingombranti		
Selezione/ riduzione volume metrica	15 01 02	Imballaggi in plastica	50	100
	15 01 03	Imballaggi in legno		
	16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		
	16 01 16	serbatoi per gas liquefatto		
	16 01 18	metalli non ferrosi		
17 02 01	Legno			
Selezione / disassemblaggio	12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	150	100
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
	16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		
	16 01 22 §	Componenti non specificati altrimenti (<i>parti leggere da demolizione di veicoli</i>)		
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		

	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 16 02 15			
	17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

10. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:

la lavorazione denominata "selezione" consiste: nello sconfezionamento (rimozione bancali o altri imballaggi) e nella selezione finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; nella pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione; nella pelatura cavi;

la lavorazione denominata "disassemblaggio" consiste nel disassemblaggio manuale o con l'ausilio di attrezzature manuali degli apparecchi fissi di grandi dimensioni (non RAEE) al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee di rifiuti da avviare al recupero (ferro, alluminio, rame, cavi, plastiche, schede, ecc.);

la lavorazione "riduzione volumetrica" consiste nel ridurre il volume dei rifiuti mediante l'impiego di pressa o presso-cesoia;

per gli pneumatici è ammessa l'operazione di asportazione del cerchione eventualmente presente;

l'impianto mobile di triturazione può essere utilizzato per il trattamento dei soli rifiuti prodotti dall'attività di selezione (EER 191212).

11. Per i rifiuti relativi al legno EER 030101 e EER 030105, l'operazione R12 consiste nella rimozione dei bancali ed eventuale accorpamento per conferimento con codice EER 191207; i rifiuti ottenuti dalla operazione R12 e codificati con EER 191207 devono essere inviati ad un'operazione di recupero R3.
12. L'operazione di sconfezionamento dei rifiuti EER 030101 - scarti di corteccia e sughero e 030105 - segatura trucioli dovrà essere limitata alla rimozione dei bancali e non dei big bags, quando i rifiuti ritirati sono costituiti da materiale polverulento:
13. Il rifiuto EER 160304 costituito da "spazzamento di piazzale" non può essere sottoposto ad alcuna operazione di selezione, ma gestito solo con operazione R13.
14. Il rifiuto EER 160304 costituito da materiale fuori specifica deve essere ritirato con scheda tecnica o analisi al fine della sua caratterizzazione per poter essere sottoposto all'operazione R12.

Prescrizioni specifiche per le attività di recupero (R12) dei rifiuti della categoria EER 1601

15. Le carcasse EER 160106 di autoveicoli in ingresso all'impianto dovranno essere stoccate nella zona indicata in planimetria con la dicitura "veicoli da trattare" opportunamente identificata da idonea cartellonistica e impilate per un numero massimo di 3 vetture.
16. Le carcasse degli autoveicoli pressate dovranno essere stoccate in area separata, indicata in planimetria come "veicoli trattati", opportunamente identificata con idonea cartellonistica per un'altezza non superiore ai 4 metri.
17. Durante l'operazione di riduzione volumetrica delle carcasse di veicoli EER 160106, la pressa cesoia non deve essere utilizzata per la riduzione volumetrica di altre tipologie di rifiuti.
18. Nelle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti EER 160106 (veicoli da trattare e veicoli trattati), non è ammesso in alternativa lo stoccaggio di altre tipologie di rifiuti.

19. Gli pneumatici (EER 160103) devono essere stoccati al coperto utilizzando dispositivi e sistemi di copertura anche mobile, all'interno di cassoni o in cumuli collocati su area pavimentata.
20. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R13

21. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è ammessa l'operazione di **messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Zona	Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	mc	t/anno
Plastica	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	500	500	20.000
	07 02 13	Rifiuti plastici			
	07 02 15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214			
	07 02 17	Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 070216			
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			
	15 01 02	Imballaggi in plastica			
	16 01 19 §	Plastica (<i>plance di autoveicoli in plastica</i>)			
	16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305			
	17 02 03	Plastica			
	19 12 04	Plastica e gomma			
	20 01 39	Plastica			
Legno	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero			
	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
	15 01 03	Imballaggi in legno			
	17 02 01	Legno			
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
	20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
Inerti	06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315			
	10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			
	10 12 03	Polveri e particolato			

	10 12 06	Stampi di scarto			
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
	12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120			
	16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101			
	16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103			
	16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105			
	17 01 01	Cemento			
	17 01 02	Mattoni			
	17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			
	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
	17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
	17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alla voce 170603			
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alle voci 170801			
	17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902 e 170903			
Metalli	10 02 10	Scaglie di laminazione			
	10 02 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione</i>)			
	11 05 01	Zinco solido			
	12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
	12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi			

	12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
	12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>			
	12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe</i>			
	15 01 04	Imballaggi metallici			
	16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			
	16 01 17	Metalli ferrosi			
	16 01 18	Metalli non ferrosi			
	16 01 22 §	Componenti non specificati altrimenti – <i>parti leggere da demolizione di veicoli</i>			
	16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)			
	17 04 01	Rame, bronzo, ottone			
	17 04 02	Alluminio			
	17 04 03	Piombo			
	17 04 04	Zinco			
	17 04 05	Ferro e acciaio			
	17 04 06	Stagno			
	17 04 07	Metalli misti			
	17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
	19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	19 01 18	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117			
	19 12 02	Metalli ferrosi			
	19 12 03	Metalli non ferrosi			
	20 01 40	Metalli			
Vetro	10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111			
	15 01 07	Imballaggi di vetro			
	16 01 20	Vetro			
	17 02 02	Vetro			
	19 12 05	Vetro			
	20 01 02	Vetro			
Carta	15 01 01	Imballaggi di carta e cartone			

	15 01 05	Imballaggi in materiali compositi			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			
	20 01 01	Carta e cartone			
Appar ecchiat ure	11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113			
	11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205			
	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			
	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 16 02 15			
	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
Altri rifiuti	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate			
	08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			
	09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento			
	10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne al polvere di caldaia di cui alla voce 100104)			
	10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato			
	10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207			
	12 01 13	Rifiuti di saldatura			
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	16 01 03	Pneumatici fuori uso			
	16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111			
	16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto			
	16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504			

	16 06 04	Batterie alcaline (tranne 160603)			
	16 06 05	Altre batterie ed accumulatori			
	19 09 04	Carbone attivo esaurito			
	19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			
	20 02 01	Rifiuti biodegradabili			
	20 03 03	Residui della pulizia stradale			
	20 03 07	Rifiuti ingombranti			

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

22. La ditta deve adottare provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare i pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.
23. I motori auto gestiti nell'impianto in sola modalità R13 devono essere bonificati.
24. I rifiuti di cui al codice 160801 devono essere stoccati al coperto.
25. I rifiuti identificati con il codice europeo 170504 devono essere originati da attività di scavo in siti non oggetto di bonifica.
26. Per i rifiuti di cui al codice EER 200201, lo stoccaggio può essere effettuato per un tempo non superiore a 48 ore.

Prescrizioni generali

27. Nell'impianto non sono ammesse operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica.
28. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Longagnani Ecologia S.r.l. e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
29. Per i rifiuti autorizzati in modalità R3, R4 ed R12 l'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero effettuate nell'impianto.
30. I rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono essere costituiti da una miscela composta dai seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, imballaggi di metallo.
31. I rifiuti identificati con il codice europeo 170904 sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali da cantiere quali imballaggi, ferro, legno, plastica, cavi e, in parte residuale, materiali inerti.
32. Le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita/selezione devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.

33. I cumuli di rifiuti, End of Waste realizzati in area esterna devono avere un'altezza inferiore a 4 metri. Tali cumuli devono essere realizzati su superficie pavimentata e dotata di rete di raccolta delle acque reflue recapitante ai dispositivi di trattamento presenti preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.
34. I rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente.
35. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
36. E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
37. I rifiuti che possono dare origine a percolazione o a sversamenti di liquidi contenuti devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
38. I rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura.
39. I rifiuti identificati con i codici europei 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 070213, 120105, 160119, 101201, 101206, 101208, 060316, 161102, 161104, 161106 devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
40. I rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da limature, torniture e trucioli devono essere stoccati al coperto; gli imballaggi in metallo devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
41. Ad esclusione dei rifiuti non contaminati (in quanto ad esempio provenienti direttamente dalla case costruttrici e mai utilizzati), i codici EER 160116, 160117, 160118, 160122, 170411 provenienti dal "post-consumo", che quindi possono essere contaminati da oli o altre sostanze, devono essere stoccati al coperto o in contenitori dotati di copertura anche mobile.
42. Il nebulizzatore mobile deve essere utilizzato qualora la movimentazione dei rifiuti possa dare origine ad emissioni diffuse polverulente.
43. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.
44. Le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e l'operazione alla quale è sottoposto (R3, R4, R12, R13). La cartellonistica riportante il codice europeo deve essere presente anche nelle aree e sui contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dall'attività. Devono inoltre essere opportunamente identificate e riconoscibili mediante idonea cartellonistica le aree destinate allo stoccaggio delle End of Waste.
45. La gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-Out rifiuti – Gennaio 2021*", per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente atto.
46. Relativamente ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), per le quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) i RAEE gestiti nell'impianto devono essere classificati esclusivamente non pericolosi;
 - b) devono essere rispettate le condizioni previste nel D.lgs. 49/2014, allegato VII "Modalità di raccolta e conferimento" e Allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento, ed in particolare:

- l'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
- il conferimento dei rifiuti deve avvenire al coperto;
- la ditta deve dotarsi di un rilevatore di radioattività anche portatile;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro;
- la barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per gruppi omogenei;
- la ditta deve adottare misure atte ad evitare il danneggiamento dei RAEE nelle fasi di movimentazione, carico, scarico, stoccaggio;
- devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

c) ottemperare agli obblighi di cui all'art.33 comma 2 del D.lgs. 49/2014;

d) lo stoccaggio deve avvenire preferibilmente al coperto oppure in contenitori dotati di copertura impermeabile e con modalità atte ad evitare il danneggiamento degli stessi e a garantire l'integrità per l'avvio agli impianti di trattamento.

47. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

48. I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.

49. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

50. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero e dalle End of Waste presenti nell'impianto.
51. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; tali contenitori devono essere provvisti di idonei dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
52. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono essere totalmente privi di amianto.
53. Nel caso di presenza di lastre di fibrocemento, la ditta è tenuta preventivamente ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
54. Non sono ammessi nell'impianto rifiuti allo stato liquido.
55. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), alla rete fognaria per la quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.

Prevenzione incendi

56. deve essere predisposta e mantenuta idonea segnaletica orizzontale al fine di definire le zone di stoccaggio e permettere quindi di mantenere le aree destinate alla viabilità sgombre da ostacoli;
57. la segnaletica orizzontale deve distinguere i percorsi pedonali e quelli carrabili, per prevenire il rischio di investimento degli operatori durante le fasi di movimentazione dei materiali con l'ausilio di mezzi.
58. I rifiuti non pericolosi gestiti con l'operazione di recupero R13 vanno destinati ad impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto e, comunque, lo stoccaggio non deve superare i 12 mesi dalla data di accettazione nell'impianto.
59. Al fine di consentire un'agevole movimentazione all'interno dell'impianto anche in situazioni di emergenza, la viabilità dovrà essere sempre mantenuta sgombra da rifiuti e dovrà essere soggetta a periodiche operazioni di pulizia.
60. Presso l'impianto deve essere presente un'area appositamente designata per il deposito delle sostanze da utilizzare in caso di sversamenti accidentali.
61. L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.
62. Copia del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e della relativa planimetria di riferimento deve essere inviata alla scrivente entro 30 giorni da ogni rinnovo/aggiornamento.

Dismissione

63. Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta all'ARPAE (SAC ed ST) e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Longagnani Ecologia Spa. nell'impianto in oggetto svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Tale attività consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento vengono trattate in fossa biologica e recapitate nella pubblica fognatura;
- b) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a stoccaggio di rifiuti e End of Waste e lavorazione sono raccolte e sottoposte a trattamento in continuo mediante due impianti costituiti entrambi da un sedimentatore e un disoleatore preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture delle strutture presenti nel sito vengono raccolte nella rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui al punto b. sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura con determinazione Arpae n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e ss.mm.ii. rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Le modifiche proposte non influiscono sul sistema di raccolta, gestione e scarico.

In fase istruttoria non sono state evidenziate criticità in merito.

Sono confermate le prescrizioni e le disposizioni già definite in precedenza nell'ambito dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Longagnani Ecologia Spa., con sede legale e impianto a Modena, via Giardini n.1314, località Baggiovara, è autorizzato a scaricare le acque reflue di dilavamento prodotte nello stabilimento nella pubblica fognatura di via Giardini, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
2. Il rispetto dei suddetti limiti non può essere in alcun caso conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
3. I pozzetti di prelievo campioni posti a valle dei sistemi di trattamento devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo ed avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
4. La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione delle acque reflue deve essere effettuata a mezzo auto-spurgo, con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il bilancio idrico per l'anno precedente allegando due analisi dello scarico di acque meteoriche di dilavamento.
6. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
7. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
8. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE SAC di Modena, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nell'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, loc. Baggiovara, Longagnani Ecologia Spa svolge operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, con emissioni diffuse in atmosfera.

Nello stabilimento non sono presenti emissioni in atmosfera di tipo puntuale.

La ditta Longagnani Ecologia Spa è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n.6 del 11/01/2013 alla prosecuzione delle attività con emissioni diffuse in atmosfera.

Con la Determinazione n. 3385/2017, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività con emissioni diffuse è stata integrata nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, successivamente modificata e sostituita dalla Determinazione DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019 e ss.mm.ii.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con le modifiche proposte, non sono avanzate modifiche significative dal punto di vista delle emissioni in atmosfera.

Sono confermate le prescrizioni e le disposizioni già definite in precedenza nell'ambito dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni diffuse in atmosfera di Longagnani Ecologia Spa con impianto ubicato a Modena, Via Giardini n.1314, loc. Baggiovara, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol.
2. Nella movimentazione dei rifiuti deve essere mantenuta, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato.
3. Durante le attività di scarico, selezione, riduzione volumetrica e carico, gli scarti di legno devono essere opportunamente umidificati. Analoga operazione deve essere effettuata durante la movimentazione e selezione dei rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione.
4. Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura).
5. Ogni modifica che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Longagnani Ecologia Spa, con sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico, datato 13/05/2015, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 nell'ambito del procedimento per il rilascio della determinazione n.3385 del 28/06/2017 (pratica ARPAE n.20926/2016), l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature per la movimentazione e la lavorazione dei rifiuti e delle End of Waste;

le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

l'intera area dell'insediamento produttivo è collocata in classe IV "aree di intensa attività umana", con valori limite di immissione pari a 65 dBA nel periodo diurno e di 55 dBA nel periodo notturno;

il ricettore sensibile più prossimo all'impianto è costituito da un'abitazione posta a circa 70 metri dal confine aziendale – lato ovest;

i livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno presso il ricettore considerato.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza è richiesta la modifica della collocazione della macchina trituratrice.

In fase istruttoria non sono state evidenziate criticità in merito, pertanto la modifica di collocazione proposta si ritiene ammissibile in quanto non appare significativa.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico, confermando le precedenti prescrizioni e disposizioni.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto sito in comune di Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, foglio 214 mappale 189, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Longagnani Ecologia Spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

La macchina trituratrice deve essere collocata all'interno del perimetro aziendale nella posizione indicata in planimetria.

In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.